

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2457

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, TOFANI, PELLICINI,
BALBONI, BEVILACQUA, BATTAGLIA Antonio, COZZOLINO,
DE CORATO, DEMASI, MASSUCCO, MEDURI, PONTONE,
SEMERARO, SERVELLO, TATÒ e ULIVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2003

Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, al fine di concretizzare una nuova e più razionale organizzazione del personale del Ministero della giustizia, ha lo scopo di istituire il ruolo del funzionario giudiziario che sarà ricoperto da funzionari di cancelleria provenienti dalla ex carriera direttiva, con il compito di svolgere funzioni amministrative, ora attribuite al magistrato, che non rientrano nell'attività giurisdizionale *stricto sensu*.

Il riconoscimento di queste professionalità consentirà anzitutto di alleggerire il carico di lavoro dei singoli magistrati e soprattutto di velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti.

I funzionari giudiziari, infatti, come già avviene in altri Paesi europei (ad esempio Germania, Francia, Austria, eccetera), dove l'ordinamento prevede da sempre figure simili con competenze molto più ampie rispetto a quelle oggi attribuite ai funzionari italiani, saranno investiti di un preciso e qualificante ruolo all'interno degli uffici giudiziari.

Giova ricordare in proposito che la Commissione delle Comunità europee, nel dicembre 2002, ha presentato a Bruxelles il libro verde sul procedimento europeo di pagamento e sulle misure atte a semplificare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. In tale sede è stato evidenziato, tra l'altro, il fatto che il modello dell'ingiunzione «con prova» si distingue da quello «senza prova» per il fatto che il primo attribuisce l'autorità di emettere l'ingiunzione di pagamento al giudice competente, mentre il secondo - utilizzato in Austria, Finlandia, Germania, Portogallo e Svezia - delega tale potere alla cancelleria o, nel caso svedese,

ai funzionari dell'autorità responsabili per l'esecuzione.

La stessa Commissione ha infine rilevato che, nello scegliere tra questi due modelli, un aspetto importante di cui si deve tener conto è dato dal fatto che l'istituzione di un procedimento di ingiunzione di pagamento che sia gestito dalla cancelleria potrebbe contribuire notevolmente all'alleggerimento del carico di lavoro dei giudici, consentendo loro di concentrarsi sulle cause di natura più complessa.

Analoga riflessione può essere applicata anche all'intensa attività amministrativa espletata dai giudici di pace, spesso rallentata a causa degli eccessivi carichi di lavoro.

L'Amministrazione giudiziaria otterrà un notevole risparmio di risorse finanziarie mediante l'impiego dei funzionari attualmente in organico che, per l'attività di direzione e coordinamento che svolgono (dirigono gli uffici giudiziari o sezioni degli stessi) e per la loro formazione, sarebbero sicuramente i più idonei ad esercitare tali mansioni.

E' opportuno ricordare che tali funzionari sono stati reclutati mediante concorso pubblico e nel corso degli anni hanno acquisito una professionalità che costituisce una innegabile e preziosa risorsa non utilizzata appieno dall'amministrazione e che, in una prospettiva immediata, potrebbero sicuramente incidere sul decongestionamento degli uffici giudiziari.

La normativa proposta prevede che l'accesso al nuovo ruolo sia consentito ai funzionari provenienti dalla ex carriera direttiva e, in sede di prima applicazione della legge (dando concreta attuazione al comma 3 dell'articolo 7 della legge 19 luglio 2002, n. 145, con cui, introducendo l'articolo 17-bis nel decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, è stato istituito il ruolo della vice dirigenza), anche a quelli sprovvisti del diploma di laurea.

Si prevede comunque la valutazione di ulteriori titoli preferenziali, quali il diploma di laurea, abilitazioni professionali, corsi *post-lauream*, eccetera.

Il testo del disegno di legge è diviso in tre capi e si compone di 14 articoli.

Il capo I, dall'articolo 1 all'articolo 7, riguarda l'istituzione del funzionario giudiziario, cui l'articolo 1 attribuisce funzioni di carattere amministrativo in materia civile e penale e l'articolo 2 ne determina le sedi e gli uffici.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente il ruolo e le piante organiche dei funzionari giudiziari, i requisiti per la nomina e i titoli preferenziali.

Al nuovo ruolo è assegnato un organico nel limite massimo di 2.500 unità; le nomine saranno effettuate con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, entro trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione della relativa domanda, stabilito con

il regolamento di attuazione di cui all'articolo 13. Un eventuale ampliamento sarà successivamente determinato dal Ministro della giustizia con proprio decreto.

Gli articoli 5, 6 e 7 trattano rispettivamente della formazione, dei doveri e controlli disciplinari, dello *status* e delle indennità ed incompatibilità proprie della figura del funzionario giudiziario in qualità di impiegato civile dello Stato.

Nel capo II, che va dall'articolo 8 all'articolo 11, gli articoli 8 e 9 definiscono nello specifico le competenze proprie del funzionario giudiziario in materia civile e in materia penale.

L'articolo 10 tratta della disciplina delle impugnazioni contro i provvedimenti del funzionario giudiziario, rimandando a quanto previsto dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali.

L'articolo 11 disciplina gli affari pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Il capo III comprende gli articoli da 12 a 14, che afferiscono rispettivamente alle norme di coordinamento, a quelle di attuazione e al regime fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. E' istituita la figura professionale del funzionario giudiziario per l'espletamento delle attività amministrative in materia civile e penale indicate negli articoli 8 e 9.

2. Possono espletare le attività di competenza del funzionario giudiziario i funzionari di cancelleria in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Il personale di cui al comma 2 può presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo organico dei funzionari giudiziari, di cui all'articolo 3, entro e non oltre i termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 13.

4. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 3, i soggetti interessati possono chiedere di mantenere il ruolo di direzione e coordinamento dei servizi cui erano preposti nella sede di appartenenza.

Art. 2

(Sede degli uffici)

1. Gli uffici del funzionario giudiziario hanno sede presso tutti gli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 3.

(Ruolo organico e piante organiche)

1. Il funzionario giudiziario è nominato con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 1.

2. Il ruolo organico dei funzionari giudiziari è fissato, in sede di prima attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2.500 unità, salvo ampliamento successivo, da determinare con decreto del Ministro della giustizia.

3. Il funzionario giudiziario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a pena di decadenza.

4. In caso di vacanza dell'ufficio del funzionario giudiziario o di impedimento dello stesso, le funzioni sono svolte da altro funzionario dello stesso ruolo in servizio nello stesso circondario.

5. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova designazione.

Art. 4.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)

1. Per la nomina a funzionario giudiziario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) non avere riportato condanne per qualsiasi delitto non colposo; non avere procedimenti penali in corso al momento della nomina in ruolo; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
- c) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o laurea equipollente, ferma restando, in sede di prima applicazione della

presente legge, la previsione di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed avere svolto senza demerito le funzioni di direzione di uffici o sezioni, e tutte le funzioni proprie ed inerenti alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. La nomina a funzionario giudiziario deve essere effettuata, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, a favore di funzionari capaci di assolvere degnamente, per prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni previste dalla presente legge.

3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, determina il punteggio da attribuire ai seguenti titoli di preferenza:

a) superamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali e alla docenza in ambito giuridico ed economico;

b) superamento di corsi di specializzazione o di perfezionamento o *master* post-universitari in materie giuridico-economiche, conseguiti presso università o istituti riconosciuti dello Stato, o di un Paese membro dell'Unione europea, ovvero di un Paese con il quale vige un accordo di reciprocità per il riconoscimento dei titoli;

c) conoscenza di due lingue parlate in Stati membri dell'Unione europea;

d) buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 5.

(Corsi di aggiornamento)

1. Il Ministero della giustizia organizza periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i funzionari

giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso altro organo dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 6.

(Doveri e controlli disciplinari)

1. Si applicano al funzionario giudiziario le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7

(Status, indennità ed incompatibilità)

1. I funzionari giudiziari mantengono lo *status* di impiegati civili dello Stato, appartenenti all'Amministrazione della giustizia, e sono sottoposti al trattamento giuridico ed economico previsto per gli stessi.

2. Ai funzionari giudiziari spettano lo stipendio tabellare e le indennità accessorie, compresa l'indennità di amministrazione, previste per i profili di appartenenza.

3. Ai funzionari giudiziari spetta altresì un'indennità integrativa annuale di posizione pari a 6.000 euro al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, valida ai fini pensionistici.

4. All'adeguamento dell'indennità di cui al comma 3 si provvede in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. Il funzionario giudiziario immesso nel ruolo, che abbia svolto per cinque anni l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per tre anni le attività di cui al comma 4 dello stesso articolo, in deroga alle norme che disciplinano l'accesso alla dirigenza, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può accedere, nell'ambito delle dota-

zioni organiche determinate dall'Amministrazione della giustizia, alla dirigenza di seconda fascia previa valutazione dei risultati conseguiti.

6. I funzionari giudiziari non possono essere destinati ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore o nell'albo dei consulenti tecnici, nè, comunque, ad uffici giudiziari avanti ai quali i loro parenti od affini svolgono abitualmente attività professionale autonoma.

CAPO II

COMPETENZE DEL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Art. 8

(Competenze del funzionario giudiziario in materia civile)

1. Sono trasferite al funzionario giudiziario in materia civile le seguenti funzioni di natura amministrativa:

a) nomina di arbitro ai sensi degli articoli 810, secondo comma, 811 e 813, terzo comma, del codice di procedura civile;

b) deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825, terzo comma, del codice di procedura civile;

c) formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici ai sensi degli articoli da 14 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

d) iscrizione di periodici e quotidiani nel relativo registro, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) provvedimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

f) provvedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, fatta salva la fase di opposizione, ai sensi dei capi II e IV del Ti-

tolo II del Libro III del codice di procedura civile;

g) emissione di decreti ingiuntivi ai sensi degli articoli 641, 647 e 654 del codice di procedura civile;

h) provvedimenti relativi all'apertura delle successioni di cui agli articoli 747, primo, terzo e quarto comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile;

i) legalizzazione di atti e documenti per l'estero, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

l) competenze in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

m) provvedimenti relativi all'apposizione e rimozione dei sigilli, di cui al capo II del Titolo IV del Libro IV del codice di procedura civile;

n) apertura di cassette di sicurezza ai sensi degli articoli 1840 e 1841 del codice civile;

o) provvedimenti in materia di copia e collazione di atti pubblici di cui agli articoli da 743 a 746 del codice di procedura civile;

p) attività di cui all'articolo 2016 del codice civile in materia di ammortamento di titoli;

q) correzione di errori materiali nei casi di cui agli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile.

Art. 9

(Competenze del funzionario giudiziario in materia penale)

1. Sono trasferite al funzionario giudiziario in materia penale le seguenti funzioni di natura amministrativa:

a) competenze in materia di casellario giudiziale di cui all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 313;

b) liquidazione dei compensi, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura penale e degli articoli 82, 83, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 141, 142, 143, 168, 169 e 171 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

c) provvedimenti di cui agli articoli 151 e 154 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

d) provvedimenti in materia di stato civile di cui agli articoli 31, 32, 34, 48, 49, comma 3, 59, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 98 e 100 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

e) procedimento per la scelta dei giudici popolari, di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 32 e 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Art. 10

(Impugnazioni)

1. I provvedimenti del funzionario giudiziario sono impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme previste dal co-

dice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali.

Art. 11

(Affari pendenti)

1. Gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie attribuite alla competenza del funzionario giudiziario ai sensi degli articoli 8 e 9, sono disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti prima della predetta data, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13.

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 12

(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni di legge richiamate dagli articoli 8 e 9, le parole «giudice», «pubblico ministero», «procuratore della Repubblica», «presidente del tribunale», «tribunale» devono intendersi sostituite rispettivamente dalle seguenti: «funzionario giudiziario» ed «ufficio del funzionario giudiziario».

Art. 13

(Norme di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 14

(Regime fiscale)

1. Per gli atti ed i provvedimenti di competenza del funzionario giudiziario, per ciascun grado del giudizio, è dovuto il contributo unificato di iscrizione al ruolo, previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, incrementato di 3 euro.